

“ARCHITETTURA PREVENTIVA”?

NUOVI STRUMENTI NORMATIVI PER UN EQUILIBRIO TRA TUTELA E PROGETTUALITA’

Il conflitto tra innovazione e conservazione del patrimonio monumentale e paesaggistico ha raggiunto livelli critici nel nostro paese, a causa del progressivo estendersi della coscienza culturale nell’opinione pubblica e nella parte politica e del parallelo intensificarsi dell’azione legislativa e di tutela da parte del MiBACT.

Il tradizionale approccio meramente autorizzativo, praticato a valle di un percorso progettuale formalmente libero e autonomo, non è più in grado (se mai lo è stato) di governare la naturale evoluzione delle città e del territorio. D’altronde, la specificità del “caso italiano” non consente di individuare formule banali di semplificazione, che rischierebbero di essere solo inconcludenti scorciatoie a un impatto normativo e burocratico comunque vincolante.

Appare necessario individuare, piuttosto, nuove strategie che anticipino la fase valutativa e prescrittiva rispetto a quella progettuale. Solo così sarà possibile superare le attuali difficoltà per la valorizzazione dei nostri beni monumentali, che comportano tempi medi pluriennali di progettazione, verifica e riprogettazione, in un *loop* insostenibile per tutti gli attori del processo di restauro, recupero e riqualificazione: committenza, progettisti, enti territoriali e lo stesso Ministero.

Un percorso sostanzialmente analogo, di constatazione dell’impatto socioeconomico della tutela archeologica sui lavori pubblici, ha portato in anni recenti ad adottare norme specifiche di “archeologia preventiva” o VIArch (http://www.treccani.it/enciclopedia/archeologia-preventiva_%28Enciclopedia-Italiana%29/), confluite in ultimo nell’art. 25 del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). Queste norme e la prassi operativa che ne è derivata possono rappresentare un utile riferimento per la definizione di un nuovo modello di quella che, per brevità e per conservare l’assonanza con l’archeologia, potremmo chiamare “architettura preventiva”. Più precisamente si tratta di definire una norma e una prassi di tutela architettonica preventiva, da applicare agli interventi di restauro e adeguamento funzionale degli edifici d’interesse monumentale. Anche nel campo della tutela architettonica è tempo, infatti, di passare da una logica emergenziale, legata a contingenze di ordine essenzialmente economico o politico, a una logica di effettiva prevenzione che anticipi chiare e ben determinate fasi di analisi e valutazione rispetto alla fase propriamente progettuale.

Analogamente a quanto avviene nelle fasi iniziali della procedura di archeologia preventiva (art. 25, comma 1 del D. Lgs. 50/2017), anche per i progetti che intervengono su beni monumentali e paesaggistici deve essere prevista una fase di ricognizione e analisi dei dati conoscitivi pregressi, che preveda l’eventuale implementazione di quelli carenti, attraverso rigorose e condivise metodiche di prospezione e diagnostica preliminare. La “relazione storica” che tradizionalmente accompagna il progetto di restauro sottoposto a autorizzazione ha, quasi sempre, scarsa valenza analitica, trattandosi perlopiù di un mero inquadramento storico dell’edificio, le cui connessioni con il progetto di restauro e recupero risultano spesso aleatorie e ampiamente soggettive, non essendo state oggetto di esame preventivo da parte dell’autorità (Soprintendenza) chiamata a sindacare direttamente il progetto. Finalmente, una recentissima norma sembra poter colmare questa lacuna e rappresentare la base per una vera e propria “tutela preventiva” nelle opere di restauro e adeguamento funzionale dei beni architettonici di interesse culturale.

Il nuovo Regolamento attuativo (DM 154/2017 del 22.08.2017, entrato in vigore con la pubblicazione in G.U. il 27.10.2017) dell’ultimo Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016) regola

le fasi progettuali ed esecutive dei lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"). Particolare interesse, per il nostro discorso, ha l'art. 14, comma 2 di detto regolamento, che individua una vera e propria fase pre-progettuale nella cd. "Scheda tecnica". Prevista già dall'articolo 147, comma 2, del "Codice degli appalti pubblici" (D. Lgs. 50/2016), questa scheda è "finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni".

La Scheda tecnica fa parte degli elementi previsti a corredo del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica", di cui all'art. 15 del citato Regolamento e costituisce il necessario atto prodromico alla redazione del progetto definitivo (art. 17) ed eventualmente esecutivo (art. 18). L'art. 16, comma 1 precisa meglio le caratteristiche e le finalità della Scheda tecnica, che "descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare". Il comma 2 dello stesso articolo prevede che in detta scheda siano "individuate e classificate... le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento. Il comma 3 mette a fuoco gli agenti deputati alla sua redazione ovvero restauratori qualificati per lavori interessanti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili e archeologi per lavori di scavo archeologico.

La previsione fondamentale che fa della Scheda tecnica un possibile benchmark preventivo alla vera e propria progettazione è contenuta al comma 4 dell'art. 16, laddove si legge che: "Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento".

L'adozione sistematica di questo step progettuale da parte della committenza di lavori pubblici su beni culturali può consentire all'ente di tutela una verifica preliminare delle compatibilità tra stato di fatto dell'opera e programmi (non ancora progetti!) di restauro e valorizzazione/adeguamento funzionale. L'art. 16 del nuovo Regolamento può e deve, quindi, diventare il nuovo strumento attuativo di una tutela preventiva anche in campo architettonico, paesaggistico e storico-artistico, in analogia con quanto già avviene da oltre un decennio in campo archeologico con gli art. 95 e 96 del Codice degli appalti.

Condotta idealmente sotto la supervisione degli enti pubblici coinvolti nel processo autorizzativo e in particolare le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, che sono comunque preposte alla sua approvazione, la fase preliminare rappresentata dalla redazione della Scheda tecnica dovrebbe essere finalizzata ad esplicitare preventivamente gli spazi possibili di recupero e valorizzazione, evitando di disperdere tempo e risorse in progettazioni inattuabili, come di norma avviene oggi, quando la fase di controllo è posticipata al momento autorizzativo del progetto definitivo.

In analogia con quanto avviene nell'archeologia preventiva, gli agenti ideali per la realizzazione di questa fase preliminare conoscitiva/prescrittiva potrebbero essere, in relazione all'importanza

culturale del contesto in esame e al conseguente “rischio architettonico o storico-artistico” (per mutuare ancora il linguaggio archeologico, le Università, oltre naturalmente ai singoli professionisti qualificati già individuati dalla norma, cioè gli architetti).

La costituzione di gruppi di lavoro misti Soprintendenza/Enti locali/Università, regolati da specifiche convenzioni, potrebbe rappresentare la formula più idonea per la definizione di una Scheda tecnica ad alta complessità, adeguata ai casi di maggior rilevanza pubblica e culturale, come sta avvenendo a Genova per l'iconico edificio cd. “Hennebique” (silos granari del porto).

Per i casi standard l'affidamento di questa sorta di “verifica preventiva del rischio architettonico” a professionisti qualificati, che si rapportino in itinere con i funzionari della Soprintendenza, appare sufficiente garanzia di correttezza dei presupposti progettuali, come avviene per l'archeologia preventiva che impiega, appunto, prevalentemente professionisti e ditte (con importanti eccezioni di istituti universitari come avvenuto su alcuni tratti della A3).

Aggiungerei che, auspicabilmente, questi professionisti qualificati dovrebbero essere Specializzati in conservazione dei beni architettonici e iscritti a ad uno specifico albo ministeriale, come avviene per gli archeologi. L'orientamento specialistico al restauro e alla conservazione mi pare rappresenti, ormai, una qualificazione non più eludibile per quegli architetti che intendono occuparsi del restauro di beni di interesse culturale, individuando una sorta di percorso alternativo e ben distinto rispetto a quello della progettazione.

La mia ancora breve esperienza da Soprintendente “olistico” ma archeologo di formazione mi ha fatto scoprire una realtà di progetti infiniti, soprattutto pubblici o esito di intese di privati con l'ente locale (i famigerati PUO), che hanno una gestazione spesso addirittura ultradecennale, con insostenibile spreco di tempo e risorse, umane e materiali. Credo che la redazione sistematica e preventiva della Scheda tecnica - prevista dal nuovo Regolamento dei lavori pubblici sui beni culturali - possa rappresentare una vera e propria procedura di “verifica preventiva del rischio architettonico”, parallela a quella già operante da anni in campo archeologico.

Così come la positiva esperienza in campo archeologico delle procedure di tutela preventiva ha comportato il loro frequente “richiamo” anche per opere private in situazioni ad altro rischio, con buona pace della committenza, è probabile che anche in campo architettonico possa costituirsi un'analogia tendenza ad anticipare la fase prescrittiva da parte delle Soprintendenze alla fase di valutazione della scheda tecnica, prima cioè che venga sviluppato un complesso progetto di fattibilità tecnico-economica col rischio di vederlo stravolgere da parte dell'autorità di controllo.

Sono convinto, infatti, che un'anticipazione della fase conoscitiva e prescrittiva, rispetto a quella propriamente progettuale - che mantiene la sua autonomia - possa comportare in tutti i casi una sostanziale accelerazione della tempistica complessiva degli interventi e una più adeguata corrispondenza del risultato finale alle aspettative dei vari portatori di interessi e della società civile in generale.

Vincenzo Tiné

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Liguria

Grazie a Stefano Musso, Luca Dolmetta e Roberto Leone per i preziosi suggerimenti.